

STUDIO TECNICO GEOLOGICO MANFREDINI

Via Roma n°115 41027 Pievepelago (Mo) ; Tel. +39 0536/71450 Fax +39 0536/72589 ; geoman@msw.it

REGIONE EMILIA ROMAGNA
COMUNE DI CASALGRANDE (RE)

PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE
CAVA DI SABBIA E GHIAIA

"CAVA COLMATE BIS"

Polo estrattivo n. 20 "Villalunga"
(L.R.17/91 s.s.m.m.i.i.)



Proponente :



Via XXV Aprile n. 70


Salvaterra di Casalgrande (RE)

Responsabile del progetto
Progettazione e D.L.

: Dr. R. Manfredini — Geologo

Collaboratori

: Dr. G. Baldi — Agronomo
Geom. V. Di Iorio — Geometra
Dr. S. Manfredini — Ingegnere
D.ssa B. Mattei — Geologo
Dr. R. Odorici — Ingegnere



FASCICOLO B

PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE

B15

PIANO DI GESTIONE RIFIUTI

SCALA /
DATA 15.03.2022

1) Premessa

Su incarico ricevuto dalla ditta esercente “ Calcestruzzi Corradini Spa ” è stato redatto il presente Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2008; costituisce parte integrante del piano di coltivazione e sistemazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “ Colmate bis ”, di completamento di precedente attività estrattiva in località Villalunga del Comune di Casalgrande (RE), da attuarsi ai sensi delle previsioni estrattive indicate nel PIAE e PAE.

Il sito è posto all’interno del Polo Estrattivo n° 20 “ Villalunga ”, Zona n° 30.

Il progetto di sistemazione e coltivazione è redatto in conformità alle prescrizioni contenute negli strumenti di settore quali PIAE - Variante generale 2002 della Provincia di Reggio Emilia (approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 53 del 26/04/2004), PAE 2011 del Comune di Casalgrande (*approvato* con delibera di Consiglio Comunale n. 10/2011), variante al PAE *adottata* in data 29.12.2021, e recepisce le indicazioni stabilite nel Piano di Coordinamento Attuativo (PCA) di iniziativa privata (*approvato* con delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 09.04.2014) , stipulato tra il Comune di Casalgrande e i Soggetti Privati interessati.

La cava Colmate bis è identificata all’interno del Foglio 26 Mappali n° 42 parte, 57 - 58 – 112 parte – 135 – 62 – 64 parte – 136 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Casalgrande.

2) Piano di gestione dei rifiuti di estrazione

In conformità al decreto legislativo del 30 maggio 2008 n° 117 sono considerati “ rifiuti di estrazione ” i materiali derivanti dallo sfruttamento della cava Colmate bis, definiti all’art. 3 comma 1 lettera d) “ *rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave* “.

Il presente piano di gestione dei rifiuti di estrazione è finalizzato al riutilizzo degli stessi nell’ambito del medesimo sito di lavorazione ove sono stati prodotti al fine della sistemazione morfologica dell’area di cava, così come indicato all’art. 5 comma 2 punto 3) e dell’art. 10 del D.Lgs. 117/2008 “ *... ricollocare i rifiuti di estrazione nei vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva dopo l’estrazione del minerale, se l’operazione è fattibile dal punto di vista tecnico e economico e non presenta rischi per l’ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto* “.

Il piano di coltivazione e sistemazione della Cava Colmate bis prevede l’escavazione di materiali inerti (sabbie, ghiaie e terre), di origine alluvionale, per un quantitativo totale di circa mc. 357.327 così costituiti e quantificati:

- mc. 15.840 di materiali terrosi di ricoprimento del giacimento ghiaioso di cui all’art. 3 comma 1 lettera e) “ *... terra non inquinata: strato più superficiale del terreno* ... ” ;
- mc. 314.493 di sabbia e ghiaia; costituiscono il giacimento ghiaioso di cui all’art. 3 comma 1 lettera f) “ *... risorsa minerale o minerali..per l’edilizia* “ ;
- mc. 31.449 di sterili o scarti, costituiti dalla frazione argillosa e limosa (di origine alluvionale) intercluse nell’ammasso ghiaioso (percent. stimata 10%).
Questi costituiscono di fatto i “ rifiuti di estrazione ” di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) definiti anche come “ sterili ” alla lettera l) del medesimo articolo.

Le aree interessate all’attività di escavazione sono rappresentate da zone di pregressa attività estrattiva e una nuova area, attualmente al servizio del frantoio della Ditta esercente, che costituisce il completamento del sito estrattivo. Quest’ultima area è interessata dallo stoccaggio di inerti sabbio-ghiaiosi provenienti dal frantoio.

Tutte le aree sopra individuate non hanno subito interventi di bonifica e attività pericolose.

Il materiale principale estratto (mc 314.493), costituito da sabbie e ghiaie, è utilizzato, a seguito di frantumazione e vagliatura, come prodotto lavorato a fini edilizi : misti stabilizzati, confezionamento calcestruzzo e conglomerato bituminoso, misto naturale di cava per sottofondi e/o riempimenti.

Il materiale secondario estratto (mc 15.840) è principalmente costituito da terreni naturali di origine alluvionale, a litologia prevalentemente limosa o limo-sabbiosa; è caratterizzato da uno spessore variabile e mediamente di 80 cm, comprensivo di terreno organico e/o vegetativo.

Altri materiali secondari presenti in cava sono rappresentati da:

- 1°) sterili e scarti costituiti da limi e limi argillosi interclusi nel giacimento ghiaioso, depositatisi a formare piccoli livelli di spessore variabile da pochi centimetri a decimetri;
- 2°) abbondante matrice fine ricompresa fra le ghiaie del giacimento.

Entrambe le deposizioni sono di origine alluvionale e conseguono alle diverse condizioni fluvio-dinamiche dei corsi d'acqua.

Nel primo caso, lo sterile può essere separato meccanicamente in cava e stoccato in aree limitrofe, comunque all'interno del perimetro di cava, per il suo riutilizzo in fase di sistemazione finale.

Nel secondo caso, la separazione dello sterile avviene presso il frantoio mediante la selezione ed il lavaggio dell'inerte, con produzione dei “ limi di frantoio ” in decantazione nelle vasche.

Complessivamente il volume di questi materiali entro il giacimento ghiaioso non è a priori di facile quantificazione; viene stimato nell' 10% del giacimento, pari a circa mc. 31.449 .

In considerazione delle modalità di sistemazione della cava, in attuazione agli strumenti urbanistici, i materiali terrosi sopra descritti, saranno interamente utilizzati per il parziale completamento del “ vuoto “ di cava e finalizzati alla sistemazione morfologica della stessa. Saranno utilizzati per il fondo cava e le scarpate, mentre il terreno vegetale di ricoprimento costituirà la base della sistemazione agrovegetazionale.

I “ materiali secondari “ asportati saranno collocati in apposite piazzole di stoccaggio provvisorio o in prossimità dei luoghi di utilizzo: fondo cava e/o scarpate di sistemazione. I cumuli presenteranno condizioni di stabilità sufficienti a garantire l'incolumità del personale e dei luoghi di lavoro.

Il deposito avverrà entro l'area di cava e per un periodo di tempo non superiore ai tre anni.

Il progetto di sistemazione per il completo recupero ambientale della cava prevede l'utilizzo di un volume di terre pari a mc. 358.851 così suddivise:

- mc. 15.840 materiale terroso naturale presente in cava
- mc. 31.449 sterili e scarti di lavorazione presente in cava

Tutto il materiale terroso presente in cava, comprensivo degli sterili, è destinato alla sistemazione della stessa; il deficit / sbilancio di terre per il ripristino morfologico è pari a mc. 311.562 .

Il materiale mancante potrà essere recuperato dai limi derivanti dalla decantazione delle acque di lavaggio degli inerti, prodotti dall'impianto di frantumazione della Ditta esercente e in secondo luogo da importazioni esterne di :

- sterile proveniente da altra cava;
- terre e rocce da scavo provenienti da cantieri per opere civili in conformità al DPR 120/2017.

Per quanto sopra indicato consegue che l'attività estrattiva prevista nella Cava Colmate bis non produce rifiuti ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., né rifiuti pericolosi ai sensi della lettera b) del medesimo articolo.

I “ materiali terrosi “ sopra descritti e quantificati non sono identificabili come “ rifiuto di estrazione ” ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 117/2008; di fatto ai sensi dell'art. 184-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è qualificabile come sottoprodotto; soddisfa le condizioni previste dal sopracitato articolo:

- “ a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto “.

Il materiale deriva dalla rimozione del terreno di copertura del giacimento ghiaioso e dalle operazioni meccaniche di pulizia del materiale primario estratto.

- “ b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da Parte del produttore o di terzi “.

Il materiale è riutilizzabile in cava per la sistemazione della stessa .

- “ c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale “ .

Il materiale naturale per il riutilizzo all'interno della cava non necessita di ulteriori trattamenti .

- “ d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e le protezioni della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana “.

Il materiale naturale non presenta contaminazioni .

I materiali terrosi e gli sterili estratti presenti in cava sono assimilabili a materiali inerti, e, qualora definibili come rifiuti di estrazione, sono comunque classificati come “ rifiuti inerti “, così come indicato nella lettera c) dell’ Art. 3 del D. Lgs. 117/2008 e nell’allegato III - bis della medesima norma:

1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri:

- a) non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l’ambiente o alla salute umana;*
- b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all’1 per cento se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;*
- c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;*
- d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l’ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l’ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dall’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la relativa destinazione d’uso, o i livelli di fondo naturali dell’area;*
- e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell’estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all’ambiente o alla salute umana.*

2. I rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato all’autorità competente che i criteri di cui al punto 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.

3. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), e si basa sulle stesse fonti d’informazione”.

Il terreno naturale estratto (terreno di copertura e sterili inclusi), qualora dovesse essere assimilato a un “ rifiuto di estrazione inerte ” può essere classificabile ai sensi della Decisione 2000/532/CE del 03/05/2005 e ss.mm.ii. con i seguenti codici CER:

01 01 02 – rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi,

01 04 08 – scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 – scarti di ghiaia e argilla.

In considerazione delle modalità e tempistiche di scavo e risistemazione della cava (5 anni), lo stoccaggio dei materiali terrosi non supererà i tre anni; pertanto non è necessario procedere alla realizzazione di una struttura di deposito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera r) punto 4 del D.Lgs. 117/2008.

Nella ipotesi in cui durante le attività di cava, coltivazione e sistemazione , siano generati e/o rinvenuti materiali che abbiano subito una accidentale contaminazione e si configurino pertanto come “ rifiuti “ saranno attuate tutte le precauzioni e procedure di Legge previste dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. .

3) *Gestore dei rifiuti di estrazione*

In conformità agli articoli 3 e 7 del D.Lgs. n° 117/2008 sono definiti:

- *operatore* della gestione dei rifiuti di estrazione come sopra definiti e classificati, la Ditta : Calcestruzzi Corradini Spa con sede in Salvaterra di Casalgrande in Via n° 70, P.I. 00674130356;
- *detentore* dei rifiuti di estrazione e produttore degli stessi, la Ditta Calcestruzzi Corradini Spa c/o la Cava Colmate bis ;
- *sito o area di cantiere*: la cava Colmate bis sita in località Villalunga in Via smonto Brugnola .

La Ditta Calcestruzzi Corradini Spa, in qualità di operatore, gestore e detentore di rifiuti di estrazione presso la cava Colmate bis, nomina un proprio responsabile dei lavori e della sicurezza per l'intera fase di produzione e gestione dei rifiuti e ripristino della cava, nella figura del Direttore Responsabile per la cava di cui sopra.